

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16
- ANNO 2021 -

Originale

DELIBERAZIONE N° 16 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....
Con elenco n° in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021.

L'anno Duemilaventuno Addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>		X
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>		X
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>	X	
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>	X	
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>	X	
<i>Totale</i>		8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento segnalando che il Piano Economico Finanziario 2021 per il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti è stato redatto in base ai criteri determinati in base alla normativa vigente, ovvero in base al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione dell'Arera n. 443/2019 avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021 e predisposto dal soggetto gestore del Servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il Servizio di gestione integrata dei rifiuti svolti direttamente dal Comune.

Al Piano Economico Finanziario 2021 è allegata la relazione di accompagnamento predisposta dalla società Val Cavallina Servizi s.r.l., soggetto gestore del servizio di igiene urbana per i 34 comuni soci della predetta società.

Il Segretario Comunale segnala che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 espone un costo complessivo di euro 125.327,00 di cui euro 55.123,00 quali componenti di costo fisso ed euro 70.205,00 quali componenti di costo variabile.

Il Segretario propone la messa in votazione del Piano Economico Finanziario 2021 per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti, composto dal Piano Economico Finanziario (PEF) e dalla Relazione di Accompagnamento, documentazione che successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale verrà trasmessa all'Arera ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale,

Premesso che:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Considerato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 25/07/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visti in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,....."*;

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Considerato che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti".

Dato atto che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*.

Rilevato che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*. (lett. i)

Considerato che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

Richiamate:

a) la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, recante *"chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

b) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *"adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"*

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castro non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Visto l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 125.327,00 (di cui Euro 55.123,00 componenti di costo fisse + Euro 70.205,00 componenti di costo variabile);

Dato Atto che il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020)¹.

Preso atto della Validazione del Piano Finanziario sottoscritta dalla società Management and Consulting srl in data 22/06/2021 a seguito incarico avvenuto con determinazione Area Contabile n. 13 del 31/05/2021 - prot. n. 2076 del 22/06/2021;

Ritenuto per quanto sopra di potere approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2021 risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*.

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

Visto l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) il quale dispone che *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Dato atto che il Comune, con deliberazione del C.C. n. 17 del 30 giugno 2020, si è avvalso della deroga disposta dall'articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, approvando le tariffe della TARI per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, con conseguente necessità di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

¹ <https://www.finanze.it/it/inevidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2021-Aggiornamento-delle-linee-guida/>

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)".

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020).

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2020 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021.

Richiamato l'art. 30, comma 5 del **Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni**, che prevede il differimento dei **termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno**, in modo asincrono rispetto ai termini di **approvazione del bilancio di previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 31 maggio**.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Tutto ciò premesso e considerato

Con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli nr.8 astenuti e contrari nessuno espressi nelle forme di legge dai nr.8 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate nella allegata relazione illustrativa di accompagnamento al piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati.

3. **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario della TARI relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione:
- a) Piano economico finanziario PEF;
 - b) Relazione di accompagnamento;
4. **Di TRASMETTERE** copia del presente atto e relativi allegati, all'ARERA ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr.8, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai nr.8 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli, in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 29/06/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
del D.lgs n.39/1993)

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 29/06/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
del D.lgs n.39/1993)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Mariano Foresti
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 29/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2021 al 13/08/2021

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Addì: 29/07/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, li 29/06/2021_

Il Segretario Generale

Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.

Addì:

Il Segretario Comunale

)

.....

Riclassifica TV _s	E				70.205
Riclassifica TF _s	E				55.123

Attività esterne Ciclo integrato RU

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021. (Non convenzioni)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C				
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/inf (relativa a RC)	C				
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C				

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	6.471		7.886	1.415
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C				

COMUNE DI CASTRO
Provincia di Bergamo

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021
PER IL SERVIZIO INTEGRATO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Delibera ARERA
31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF

INDICE

1. Premessa

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

- 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
- 2.2 Altre informazioni rilevanti

3. Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento forniti dal gestore

- 3.1 Dati tecnici e patrimoniali
 - 3.1.1 *Dati sul territorio gestito e sull'affidamento*
 - 3.1.2 *Dati tecnici e di qualità*
 - 3.1.3 *Fonti di finanziamento*
- 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
 - 3.2.1 *Dati di conto economico*
 - 3.2.2 *Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia*
 - 3.2.3 *Dati relativi ai costi di capitale*

Attività svolta dal Comune

- Valorizzazione dei costi del Comune
- Cespiti del Comune
- Accantonamenti
- Conguagli

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri
- 4.8 Verifica del rispetto del limite della parte variabile

1. Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2021.

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif.
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della Delibera 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Delibera 443/2019/R/rif e provvede a trasmettere ad ARERA la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

I punti 2 e 3 della presente relazione sono stati recepiti dalla relazione del Gestore del Comune.

Gli Enti serviti dal Gestore scrivente nell'anno 2021 sono riportati di seguito e comparati con gli Enti serviti nell'anno 2019:

ENTI GESTITI 2021	CRT	CTS	CTR	CRD	CSL
Berzo San Fermo	X	X	X	X	X
Bianzano	X	X	X	X	
Borgo di Terzo	X	X	X	X	X
Bossico	X	X	X	X	X
Casazza	X	X	X	X	X
Castro	X	X	X	X	X
Cenate Sopra	X	X	X	X	
Costa Volpino	X	X	X	X	X
Endine Gaiano	X	X	X	X	
Entratico	X	X	X	X	X
Fonteno	X	X	X	X	X
Gaverina Terme	X	X	X	X	
Grone	X	X	X	X	X
Lovere	X	X	X	X	X
Luzzana	X	X	X	X	X
Monasterolo del Castello	X	X	X	X	X
Peia	X	X	X	X	X
Pianico	X	X	X	X	X
Piazza Brembana 1/2021	X	X	X	X	X

Ranzanico	X	X	X	X	X
Riva di Solto	X	X	X	X	X
Rogno	X	X	X	X	X
Rota d'Imagna da 10/2020	X	X	X	X	X
San Pellegrino Terme	X	X	X	X	
San Giovanni Bianco	X	X	X	X	X
Scanzorosciate	X	X	X	X	X
Solto Collina	X	X	X	X	X
Sorisole	X	X	X	X	X
Sovere	X	X	X	X	X
Spinone al Lago	X	X	X	X	
Strozza da 10/2020	X	X	X	X	
Terno d'Isola	X	X	X	X	X
Trescore Balneario	X	X	X	X	X
Vigano San Martino	X	X	X	X	X

ENTI GESTITI 2019	CRT	CTS	CTR	CRD	CSL
Berzo San Fermo	X	X	X	X	X
Bianzano	X	X	X	X	
Borgo di Terzo	X	X	X	X	X
Bossico	X	X	X	X	X
Casazza	X	X	X	X	X
Castro	X	X	X	X	X
Cenate Sopra	X	X	X	X	
Costa Volpino	X	X	X	X	X
Endine Gaiano	X	X	X	X	
Entratico	X	X	X	X	X
Fonteno	X	X	X	X	X
Gaverina Terme	X	X	X	X	
Grone	X	X	X	X	X
Lovere	X	X	X	X	X
Luzzana	X	X	X	X	X
Monasterolo del Castello	X	X	X	X	X
Peia	X	X	X	X	X
Pianico	X	X	X	X	X
Ranzanico	X	X	X	X	X
Riva di Solto	X	X	X	X	X
Rogno	X	X	X	X	X
San Pellegrino Terme	X	X	X	X	
Scanzorosciate	X	X	X	X	X
Solto Collina	X	X	X	X	X
Sorisole	X	X	X	X	X
Sovere	X	X	X	X	X
Spinone al Lago	X	X	X	X	
Trescore Balneario	X	X	X	X	X
Vigano San Martino	X	X	X	X	X
Zandobbio	X	X	X	X	

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Comune di Castro (codice Istat 016065)

Popolazione residente al 31.12.2019: n 1.292 abitanti

Il Comune appartiene alla Provincia di Bergamo Ente territoriale nel quale non è presente l'Ambito.

Il Gestore

La società "Val Cavallina Servizi srl", con sede legale in Trescore Balneario (BG) piazza Salvo d'Acquisto n.80, è una società a capitale interamente pubblico e gestisce il servizio di igiene urbana per i 34 Comuni soci.

Le attività eseguite nel Comune, a termini di contratto di servizio, sono descritte nei paragrafi che seguono.

2.1.1 Servizi di spazzamento e lavaggio strade

La frequenza degli interventi di pulizia manuale e meccanizzata è determinata in funzione delle effettive necessità di pulizia delle strade in considerazione della loro ubicazione e dell'incidenza del traffico veicolare e pedonale.

Lo spazzamento strade è effettuato mediante automezzo meccanico coadiuvato da operatore appiedato munito di soffiatore e riguarda la pulizia delle vie, dei piazzali e dei parcheggi e il relativo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento e/o recupero.

Lo spazzamento strade viene effettuato con frequenza settimanale.

Il servizio di spazzamento viene sospeso qualora le condizioni climatiche ne impediscano il regolare svolgimento (es: causa neve) e le ore dovute, vengono recuperate alla prima data utile.

2.1.2 Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati

Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, è finalizzato alla riduzione del quantitativo di R.S.U. provenienti da fabbricati ed insediamenti civili, commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale.

La raccolta della **frazione secca** indifferenziata avviene secondo la seguente modalità:

- la raccolta avviene con cadenza settimanale (martedì). L'orario di raccolta è compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione secca viene conferita dalle utenze domestiche in sacchi di plastica trasparente di colore rosso della capacità di 30 lt, mentre dalle utenze non domestiche in sacchi di colore azzurro della capacità di 110 lt. Gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta;
- gli addetti al servizio prelevano i sacchi collocati dagli utenti e caricano gli stessi sull'apposito automezzo.

2.1.3 Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati

Il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, è finalizzato alla riduzione del quantitativo di R.S.U. provenienti da fabbricati ed insediamenti civili, commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale e avviene secondo la seguente modalità:

a) Frazione organica:

- la raccolta avviene con cadenza bisettimanale (martedì e venerdì). L'orario di raccolta è compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione organica viene conferita in appositi contenitori in plastica della capienza da 10/20 a 120 lt. collocati dagli utenti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque i luoghi accessibili ai mezzi di raccolta;
- gli addetti al servizio svuotano i contenitori nell'automezzo e li ricollocano al loro posto in modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine.

b) Vetro, latte e lattine in metallo (raccolta congiunta):

- la raccolta avviene con cadenza quindicinale (il mercoledì). L'orario di raccolta è compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- il vetro e le lattine in metallo vengono conferiti dagli utenti in maniera congiunta mediante contenitori rigidi a riuso (contenitori di capacità massima di 40 lt nel caso di sollevamento manuale e di capacità superiore solo in caso di sollevamento meccanizzato) - detti contenitori vengono collocati dagli utenti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque i luoghi accessibili ai mezzi di raccolta;
- gli addetti al servizio svuotano i contenitori nell'automezzo e li ricollocano al loro posto in modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine.

c) Imballaggi in plastica:

- la raccolta avviene con cadenza quindicinale (il venerdì). L'orario di raccolta è compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la plastica viene conferita dagli utenti in appositi sacchi in plastica trasparente di colore giallo e/o in contenitori rigidi a riuso. Gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove presente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta;
- gli addetti al servizio prelevano i sacchi e caricano gli stessi sull'apposito automezzo.

d) Carta e cartone:

- la raccolta avviene con cadenza quindicinale (il venerdì). L'orario di raccolta è compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la carta e il cartone vengono conferiti dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi tenuti legati da spago in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. I materiali oggetto di raccolta sono

posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove presente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili agli automezzi adibiti alla raccolta;

- gli addetti al servizio di raccolta caricano sull'automezzo i cartoni ed i pacchi di carta legati.

A seguito di ogni tipologia di raccolta di cui sopra, i rifiuti sono trasportati nel più breve tempo possibile all'impianto di smaltimento o discarica controllata e autorizzata.

2.1.4 Trattamento e smaltimento r.u. indifferenziati

Tutti i rifiuti indifferenziati sono addotti ad impianti gestiti da altre Società. I rifiuti indifferenziati vengono conferiti dagli automezzi all'impianto di termovalorizzazione

2.1.5 Trattamento e smaltimento r.u. differenziati

La raccolta porta a porta consente di inviare i rifiuti negli impianti di trattamento e/o recupero. Il tipo di gestione della raccolta differenziata consente di separare già alla fonte del conferimento gran parte dei materiali riutilizzabili e più precisamente la carta e cartone, l'umido domestico, gli imballaggi in plastica, il vetro/lattine.

I restanti rifiuti urbani sono conferiti dagli utenti in maniera separata al centro di raccolta comunale e successivamente inviati ai vari impianti di trattamento/recupero.

Gli impianti di trattamento e/o recupero sono:

- Impianto Santa Martina (imballaggi in plastica; carta e cartone, imballaggi vetro e lattine);
- Consorzi di filiera "Conai";
- Impianti trattamento o recupero di soggetti terzi autorizzati.

2.1.5.bis Insediamento di Costa Volpino

L'insediamento ubicato in Costa Volpino (BG), Via S. Martina, 10, è autorizzato dalla Provincia di Bergamo alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con DD 2271/2011 e successive modifiche e integrazioni¹, valida fino al 31/12/2021.

E' stata rilasciata la DD 1370/2020 da parte degli organi competenti volta ad apportare varianti sostanziali, per effetto del quale l'insediamento è configurato come di seguito descritto.

Superficie di circa 7.000 m2, adibita:

- per circa 1.000 m2 ad infrastruttura per la raccolta differenziata, situata lungo la porzione nord del lato ovest, nella quale possono essere conferiti dai cittadini e stoccati rifiuti pericolosi (olio minerale, batterie, RAEE, ecc.) e non pericolosi, assimilabile ad un centro di raccolta ai sensi del D.M. 8/4/2008, ma cautelativamente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- per circa 6.000 m2 a centro di conferimento, stoccaggio e valorizzazione (si veda oltre per i dettagli) di rifiuti non pericolosi, urbani (provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio e dalla porzione adibita ad infrastruttura per la raccolta differenziata) e speciali.

Tali due porzioni sono contigue, ma separate, dato che ciascuna è dotata di accessi dedicati, al fine di garantire in particolare la sicurezza dei cittadini che si recano a conferire i rifiuti all'infrastruttura per la raccolta differenziata.

¹ Rilasciata al precedente gestore Costa Servizi s.r.l. e volturata a favore di Val Cavallina Servizi s.r.l. con DD 1374/2015

Le operazioni a cui i rifiuti possono essere sottoposti sono le seguenti:

- R13 - Messa in riserva /D15 - Deposito preliminare di rifiuti sia in ingresso all'impianto che in uscita dopo il trattamento;
- R12 - Scambio di rifiuti non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, consistente in:
 - cernita e selezione, effettuate manualmente o mediante semovente dotato di benna a polipo in funzione delle dimensioni e del peso di pezzi da movimentare (operazione identificata nel seguito con R12),
 - eventuale adeguamento volumetrico mediante pressa imballatrice (operazione identificata nel seguito con R12P) o, in alternativa,
 - triturazione mediante trituratore (operazione identificata nel seguito con R12T).
- R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, effettuato su rifiuti non pericolosi, che consiste in operazioni di cernita e selezione, effettuate manualmente o mediante semovente dotato di benna a polipo in funzione delle dimensioni e del peso di pezzi da movimentare, e adeguamento volumetrico al fine di produrre Sostanze od oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare prodotti *End of Waste* di carta e cartone.
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, che consiste nella triturazione mediante trituratore di rifiuti non pericolosi (operazione identificata nel seguito con D13T).

L'impianto può ricevere 100.000 t/anno di rifiuti (operazioni R13, D15) e sottoporne a trattamento (operazioni R3, R12, D13) 50.000 t/anno.

In particolare, i rifiuti gestibili e le operazioni e cui potranno essere sottoposti sono elencati nella tabella seguente:

codice EER	denominazione	R3	R12	R12 P	R12 T	R13	D13 T	D15	ritirabili anche come rifiuti speciali
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17					X		X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X		X		X	X
	Rilasciata al precedente gestore Costa Servizi s.r.l. e volturata a favore di Val Cavallina Servizi s.r.l. con DD 1374/2015								
150102	imballaggi in plastica		X	X		X		X	X
150103	imballaggi in legno		X		X	X		X	X
150104	imballaggi metallici		X			X		X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X	X	X
150107	imballaggi in vetro					X		X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze					X			
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (con esclusione dei rifiuti contenenti amianto)					X			
160103	pneumatici fuori uso					X		X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13					X			

160601*	batterie al piombo					X			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (limitatamente ai rifiuti di provenienza urbana)					X		X	
170201	legno		X		X	X	X	X	X
170202	vetro					X		X	
170203	plastica		X	X		X		X	X
170404	zinco					X		X	
170407	metalli misti		X			X		X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (limitatamente ai rifiuti di provenienza urbana)		X			X		X	
200101	carta e cartone	X	X	X		X		X	X
200102	vetro					X		X	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense					X			X
200110	abbigliamento					X		X	
200111	prodotti tessili					X		X	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X			
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					X			
200125	oli e grassi commestibili					X		X	X
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25					X			
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					X			
200131*	medicinali citotossici e citostatici					X			
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31					X			
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06					X			

200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33					X			
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi					X			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X		X	X		X	
200139	plastica		X	X		X		X	
200140	metallo		X			X		X	
200201	rifiuti biodegradabili		X		X	X	X	X	
200203	altri rifiuti non biodegradabili					X		X	
200301	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente ai rifiuti di provenienza urbana)					X		X	
200302	rifiuti dei mercati	X	X	X		X			
200303	residui della pulizia stradale					X		X	
200307	rifiuti ingombranti		X	X	X	X	X	X	

200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (limitatamente a indumenti, imbottiture e rifiuto legnoso provenienti dalla manutenzione dei cimiteri)					X		X	
note: <ul style="list-style-type: none"> • R12 identifica l'operazione di cernita • R12P identifica l'operazione di compattazione mediante pressa imballatrice • R12T e D13T identificano le operazioni di triturazione 									

L'impianto è dotato delle seguenti attrezzature:

- pesa per i rifiuti in ingresso;
- rilevatore radioattività portatile;
- pressa per l'adeguamento volumetrico;
- trituratore (in previsione);
- 1 caricatore con benna a polipo già presente + 1 in previsione;
- 1 carrello elevatore già presente + 1 in previsione;
- impianto di separazione e trattamento degli scarichi idrici, con immissione della prima pioggia in fognatura;
- impianto di accumulo, pressurizzazione e distribuzione dell'acqua antincendio.

2.1.6 Accertamento, riscossione e contenzioso

Con la qualificazione della natura tributaria della TIA (ora TARI) le attività di accertamento e contenzioso sono diventati a completo carico del Comune.

2.1.7 Altri servizi di igiene urbana

La società effettua anche i seguenti servizi:

a) Cestini dei rifiuti

Settimanalmente viene effettuato lo svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale.

b) Rifiuti abbandonati

Si effettua la raccolta dei rifiuti abbandonati presenti sul territorio comunale. Per rifiuti abbandonati non si intendono eventuali discariche abusive ma soltanto rifiuti isolati o presenti in numero limitato.

c) Pile e farmaci

Periodicamente e al bisogno viene effettuato lo svuotamento dei contenitori per farmaci scaduti e pile esauste dislocati sul territorio comunale.

d) Rifiuti cimiteriali

A chiamata viene effettuato il servizio ritiro e trasporto dei rifiuti cimiteriali.

e) Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio

Per le persone con più di 75 anni di età, non autosufficienti o sole, che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti o vecchi elettrodomestici, la Società concessionaria provvede a ritirare gratuitamente gli stessi presso il domicilio.

I rifiuti sono posti fuori dall'abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro. Questo servizio si effettua solamente per le tipologie di rifiuto conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale.

Le richieste di ritiro, recanti l'elenco dei materiali da smaltire, devono pervenire alla Società concessionaria in forma scritta unitamente al documento di identità del richiedente, le stesse verranno evase con cadenza periodica al raggiungimento di un numero minimo di ritiro.

f) Servizio pulizia aree mercatali

Settimanalmente viene effettuata la pulizia e il ritiro dei rifiuti nelle aree mercatali mediante addetto al ritiro dei rifiuti e un addetto allo spazzamento.

g) Servizio di pulizia parchi e aree verde pubbliche

Nel periodo estivo è eseguito il servizio di pulizia Parchi e aree verdi pubbliche

2.1.8 Gestione Centro Raccolta intercomunale

Il Centro di Raccolta Intercomunale (Castro e Lovere) è attrezzato per la raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo in appositi contenitori delle diverse tipologie di rifiuto e destinati allo smaltimento finale.

Val Cavallina Servizi s.r.l., alla quale è stata affidata la gestione, ne cura la custodia e la vigilanza durante le ore di apertura al pubblico secondo il seguente calendario:

Lunedì dalle ore 7.30 alle ore 10.30

Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.30

Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

La stessa garantisce inoltre:

- il corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto;
- l'assistenza agli utenti durante i conferimenti;
- la pulizia e il riordino dell'area;
- la tenuta degli eventuali registri di carico e scarico previsti dalla normativa, in formato cartaceo o elettronico;
- il trasporto delle varie tipologie di rifiuti/materiali agli impianti di smaltimento o recupero autorizzati.

L'accesso al Centro di Raccolta Intercomunale è consentito esclusivamente ai cittadini, alle attività commerciali e artigianali dei Comuni di Castro e Lovere.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche NON è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU) e NON è inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.

Durante l'anno 2019 non sono stati eseguiti interventi di pulizia dei pozzetti stradali per conto del Comune.

2.1.9 *Personale servizi di igiene urbana*

Nella successiva tabella si riassume il personale complessivamente impiegato nei diversi servizi di igiene urbana, inquadrato nel relativo livello Fise-Assoambiente.

Dipendenti operativi	62
di cui:	
- per servizio pulizia strade	8/12
- per raccolta e trasporto rifiuti	52/54

2.2 **Altre informazioni rilevanti**

Il Gestore provvede alla stipula dei contratti con gli impianti di destino per il trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, in merito a ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato, non risulta nulla.

3. Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nell'area di competenza non risultano esserci particolari problematiche nella gestione delle attività. Non sono previsti mutamenti nel quadro del servizio contrattualmente reso nel corso dell'annualità 2021 rispetto a quanto precedentemente descritto.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

I risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata sono più che soddisfacenti.

Nell'ultimo triennio la media percentuale di raccolta differenziata calcolata sul totale dei Comuni serviti risulta essere pari a:

- 2017: 74,3%
- 2018: 86,1%
- 2019: 87,4%

3.1.3 Fonti di finanziamento

Nel 2019 il gestore non ha fatto ricorso ad alcuna forma di finanziamento.

Per il 2021 e successivo triennio sono previsti investimenti per l'ammodernamento di alcuni Centri di Raccolta Rifiuti gestiti e, in particolare dell'Impianto di Costa Volpino.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune sono stati utilizzati:

- i dati di bilancio di esercizio 2017 necessari per la determinazione dei conguagli relativi al 2019;
- i dati di bilancio di esercizio 2019 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate tariffarie 2021;
- il PEF 2019 (al netto IVA) per i costi di competenza del gestore per la determinazione dei conguagli;
- il PEF 2021 (al netto IVA) per i costi di competenza del gestore per la determinazione del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

3.2.1 Dati di Conto Economico

- Ai fini del calcolo del PEF anno 2021 per il Comune le voci contabili utilizzate sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2019, determinati nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF.

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a **partire dai costi di bilancio 2019 rivalutati ai tassi di inflazione annuali** indicati dalla delibera n.443/2019 all'art. 6.5

e delibera 494/2020 del 24/11/2020, corrispondenti a: 1,1% per il 2020 e 0,1% per il 2021.
Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare:

B6 = Costi per materie di consumo e merci

B7 = Costi per servizi

B8 = Costi per godimento di beni di terzi

B9 = Costi del personale

B14 = Oneri diversi di gestione

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO TOTALE	B6 Materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale	B11 Variazioni rimanenze	B12 Accanton. per rischi	B13 Altri accantonam.	B14 Oneri diversi
Costi della produzione		768.557,00							
per servizi			3.168.882,00						
per godimento beni di terzi				184.189,00					
personale					3.479.193,00				
variazione rimanenze prima						- 46.491,00			
Accantonamento Rischi							-		
Altri Accantonamenti									-
Oneri di gestione									264.850,00
	7.811.230,00	768.557,00	3.168.882,00	184.189,00	3.479.193,00	- 46.491,00	-	-	264.850,00
B10	690.340,00								
Quadratura Costi produzione Bilancio	8.441.570,00								

I valori sono **al netto** delle poste rettificative relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell'Allegato A, Delibera 443/2019), pertanto questi costi di bilancio sono **esclusi dal conto economico**.

POSTE RETTIFICATIVE	B6 Materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale	B11 Variazioni rimanenze	B12 Accanton. per rischi	B13 Altri accantonam.	B14 Oneri diversi
Oneri straordinari								4.153,25
Oneri assicurativi (qualora non previste da specifici obblighi normativi)								
Oneri per sanzioni penali, risarcimenti e contenzioso								774,19
Erogazione di liberalità								
Costi pubblicitari e marketing		25.890,65						
Spese di rappresentanza		137.682,24						
TOTALE	0	163.572,89	-	-	-	-	-	4.927,43
								168.500,32

DRIVER

Per la scelta del coefficiente "Driver" da utilizzare nel conteggio, è stata effettuata una analisi dei vari comuni in cui si sono effettuati i servizi ambientali.

Il driver individuato per il Comune è pari allo 0,7%.

Il driver incide sui costi della raccolta (CRT e CRD), dei costi generali di gestione (CGG) e dei costi del capitale (CK).

Nella Tabella sottostante sono riportate le voci di costo da bilancio del gestore al netto delle poste rettificative e rivalutati in base all'All. 1 Delibera 493/2020 del 24.11.2020.

COSTI OPERATIVI RIVALUTATI		
Costo raccolta Indifferenziato	CRT	5.374
Smaltimento Rifiuti Urbani	CTS	5.633
Trattamento Riciclo Rifiuti Urbani	CTR	68.120
Costo raccolta differenziata	CRD	21.497
Costi attività di spazzamento e lavaggio	CSL	18.035,66
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	9.335,80
Costi generali di gestione	CGG	5.864,49
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	0

3.2.2 Focus sui Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

L'art. 2.2. del MTR, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, dispone l'introduzione di un fattore di sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai) e proventi derivanti dalla vendita di materiale e di energia derivante dai rifiuti.

I ricavi considerati si riferiscono alle voci A1 del bilancio di esercizio 2019 che sono rappresentati nella seguente tabella:

PROVENTI DA VENDITA MATERIALI DA RICICLO

Proventi della vendita di materiali ed energia	Ar	14.787,31
Ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI		310,70

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del MTR.

Nella Tabella sottostante è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2021.

COMPONENTI CK		2021
Ammortamenti	Amm	3.537,60
Accantonamenti	Acc	-
di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-
di cui per crediti		-
di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-
di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-
Remunerazione del capitale investito	R	2.042,86
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	Rlic	-
Costi d'uso del capitale CK		5.580,46

Il calcolo del costo riconosciuto quale componente a copertura degli Ammortamenti è determinato, in base all'art. 13.1 dell'Allegato A (MTR) alla deliberazione n. 443/2019, in base alla seguente formula:

$$AMM_{\alpha} = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^{\alpha}}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CJ,c,t}^{\alpha-2}) * dfl_t^{\alpha} \right)$$

Gli Investimenti effettuati al 31.12.2019 sono stati classificati come previsto dall'art. 13.2 della deliberazione n. 443/2019, mentre gli investimenti successivi al 31.12.2018 sono rivalutati dell'1% come previsto dall'art. 12.3.

Le Immobilizzazioni Nette (IMN) sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente ammortizzati, e suddivisi per categoria, così come previsto dall'art. 11 della deliberazione n. 443/2019.

Il Capitale Circolante Netto (CCN) è stato calcolato seguendo lo schema previsto dall'art. 12.5 del MTR, secondo il quale viene ipotizzato un incasso a 90 giorni per i ricavi e di 60 giorni per il pagamento dei costi. I ricavi considerati sono quelli previsti alla voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti; mentre i costi sono quelli previsti nelle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi" (relativi alle medesime attività descritte in relazione ai ricavi) desunti dal bilancio 2019 e concernenti le sole attività di gestione dei rifiuti e rivalutati secondo i tassi di inflazione così come previsti dall'art. 6.5 della deliberazione n. 443/2019.

CONGUAGLI

Per i conguagli definiti in base all'articolo 15 dell'Allegato 1 della delibera 443/2019 secondo le formule sotto riportate:

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{NEW} - \sum TF_{a-2}^{Old}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{NEW} - \sum TV_{a-2}^{Old}$$

Essendo i dati del Gestore solo una parte degli elementi necessari alla determinazione dei conguagli definitivi (tenuto che: la ripartizione dei Costi Fissi e dei Costi Variabili ante MTR è regolata da metodi percentuali non in possesso del Gestore, la parzialità del dato economico del gestore rispetto al totale del PEF, e la gestione dell'IVA indetraibile), si è ritenuto opportuno definire un conguaglio in base ai ricavi 2018 (n-1 secondo il DPR 158) ripartiti in percentuale costi fissi/variabili così come risultanti dal Pef 2019 definito con metodo MTR in base ai costi 2017.

Attività svolta dal Comune

Il Comune gestisce il servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti utilizzando le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune predispose il PEF e le tariffe per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; ha la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti a partire dall'iscrizione in banca dati di tutti i dati imponibili che determinano il tributo. Si occupa dell'acquisizione delle denunce di occupazione, di cessazione e variazione, elabora la liquidazione del tributo, ne cura la stampa ed il recapito.

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI, le attività di accertamento e contenzioso sono a completo carico del Comune che effettua le attività di gestione di uno sportello TARI che, oltre alla gestione degli avvisi di pagamento per ogni utente, ha funzione di front e back office. Esso fornisce una serie di servizi per tutta la popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra azienda, cittadino e Comune.

Valorizzazione dei costi del Comune

I costi del Comune inseriti nel PEF sono stati determinati dall'Ente medesimo, mediante elaborazioni contabili derivanti dalle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili al servizio rifiuti stesso sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza. A tal fine sono stati definiti appositi driver per l'individuazione oggettiva dei costi inseriti.

CARC - Costi per attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 9.985
CGG - Costi generali di gestione	--

Cespiti del Comune

Non risultano contabilizzati beni strumentali.

Accantonamenti

Gli accantonamenti, pari ad € 1.548, corrispondono al 32% della quota di FCDE accantonato nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019.

Conguagli

Come previsto dall'art. 15 del MTR, si è provveduto a definire le componenti a conguaglio.

Sono state valorizzate le componenti di costo relative all'anno 2017 secondo il nuovo metodo: in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite da Arera e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” proposto dal Gestore, costituito dalla seguente documentazione:

- ✓ il PEF c.d. “grezzo” relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;
- ✓ la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della Deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Nel PEF ricevuto dal Gestore erano riportati elementi di competenza dell’E.T.C.; tali elementi (sharing, rateizzazione, conguagli e coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$) sono stati rideterminati secondo le disposizioni dell’ARERA.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti:

$$\begin{aligned} rpi_a &= 1,7\% \\ X_a &= -0,1\% \\ QL_a &= 0,0\% \\ PG_a &= 0,0\% \end{aligned}$$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR, così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4 della presente Relazione, la crescita delle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l’1,6% del valore complessivo di € 123.506 corrispondente alla somma del PEF 2019 (pari a € 123.262) e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020 (€ 244).

Da tale operazione i costi derivanti dal PEF sono esposti come segue:

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito Lariffaio/Comune di CASTRO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	5.374	-	5.374
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	5.633	-	5.633
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	68.120	-	68.120
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	21.497	16.192	5.305
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	14.787	-	14.787
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	8.872	-	8.872
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	311	-	311
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,66	0,66	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	E	205	-	205
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	6.988	4.789	2.199
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,3	0,3	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	2.096	1.437	660
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	9.155	9.155
2TV_v - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	93.641	2.474	85.169
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	18.036	-	18.036
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	9.336	9.985	19.321
Costi generali di gestione CGG	G	5.864	-	5.864
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	G	-	-	-
Costi comuni CC	C	15.200	9.985	25.185
Ammortamenti Amm	G	3.538	-	3.538
Accantonamenti Acc	G	-	1.548	1.548
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1.548	1.548
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	2.043	-	2.043
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	5.581	1.548	7.129
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	- 517	3.097	3.614
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,3	0,3	-
Numero di rate r	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	- 155	929	1.084
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	3.882	3.882
2TF_v - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	38.963	14.466	53.429
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
2T_v = 2TV_v + 2TF_v	C	132.605	6.011	138.616
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	244	244
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	-	-
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	14.966	14.966
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	-	14.966	14.966
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 4.610	8.271	12.881
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	- 4.610	8.271	12.881
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	2	2	-
2TV_v - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	85.083	31.711	57.322
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	15.347	15.347
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-	15.347	15.347
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 3.198	2.709	489
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	- 3.198	2.709	489
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	2	2	-
2TF_v - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	35.464	32.542	68.006
2T_v = 2TV_v + 2TF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	124.497	830	125.327
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G	-	-	87,39%
q ₀₋₂ kg	G	-	-	424080
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	-	-	29,07
fabbisogno standard €cent/kg	E	-	-	29,24
costo medio settore €cent/kg	E	-	-	-
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁	E	-	-	-0,35
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂	E	-	-	-0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y ₃	E	-	-	-0,1
Totale γ	C	0	0	-0,7
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	1	1	0,3

Il PEF in oggetto rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR.

Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta essere la seguente:

Verifica del limite alla crescita

fPI_a	MTR		
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		1,7%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		1,8%
$(1+\rho)$	C		1,018
ΣT_a	C		125.327
ΣTV_{a-1}	E		74.832
ΣTF_{a-1}	E		48.674
ΣT_{a+1}	C		123.506
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a+1}$	C		1,0147
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		125.327
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C		-

4.3 Costi operativi incentivanti

I fattori QL_a e PG_a sono stati posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del servizio e non sono intervenute variazioni del perimetro di gestione.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha rispettato il limite alla crescita.

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla Delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo comune, alcuni parametri riferiti all'anno 2019 in modo da interiorizzare, all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di gradualità (ex articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2021, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio² e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente". Il meccanismo di gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite parametri γ ad hoc.

Mediante questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l'anno 2019 ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

² Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a $(1+\gamma) * RC_V$ e $(1+\gamma) * RC_F$.

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere valori all’interno di intervalli predeterminati³ in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA⁴;
2. segno della somma $RC = RC_V + RC_F$ ⁵



Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2019 porta alle seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2019 = **29,07 €cent/kg**
- Fabbisogni standard 2019: **29,24 €cent/kg**

Pertanto, il CU_{eff} relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai successivi paragrafi per gli elementi di valutazione.

Nel caso del Comune in oggetto, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli indicati nella tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori.

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

³ Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal Gestore.

⁴ L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.

⁵ La somma dei parametri $RC_V + RC_F$, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.

Le evidenze di cui ai successivi paragrafi consentono l'attribuzione dei seguenti valori agli indicatori:

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,35
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,25
Soddisfazione utenti	γ_3	-0,1
Totale	γ	-0,7

Performance di servizio nell'anno 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento nell'anno 2019 in relazione a:

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del Gestore;
- valutazioni espresse dall'Ente Territorialmente Competente;
- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

L'indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.

Il Comune in oggetto, con riferimento all'annualità 2019, facendo registrare una **percentuale di raccolta differenziata pari al 87,39%**, si posiziona ampiamente sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tab. seguente⁶).

Cluster popolazione	Media RD
1 - 2.500	58%
2.501 - 5.000	65%
5.001 - 15.000	67%
15.001 - 30.000	64%
30.001 - 50.000	59%
50.001 - 100.000	55%
100.001 - 200.000	58%
> 200.000	41%

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo


Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto è **necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore γ_1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.**

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale

⁶ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all'anno 2018.

ragione, appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia⁷.

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO⁸.



Il grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia.

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. I risultati ottenuti rappresentano una situazione soddisfacente del servizio erogato superiore al dato medio nazionale.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per l'individuazione del fattore *b* di *sharing* dei proventi è stato applicato un valore pari allo 0,60 per i proventi da vendita di rifiuti ed un valore pari allo 0,66 per i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi precedenti, riguarda il fattore *r*, che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4.

L'E.T.C ha determinato nel valore di 1 il fattore *r*, che, come sopra illustrato, rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

⁷ Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

⁸ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni

Per il recupero delle annualità dal PEF precedente si evidenzia che:
per i conguagli PEF 2018-2020 si evidenziano n. 2 rate pregresse, come da Tab. sotto riportata:

RECUPERO ANNUALITA' CONGUAGLI 2018-PEF 2020 -GESTORE	
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-4610
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	-4610
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	2

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-3198
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	-3198
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	2

RECUPERO ANNUALITA' CONGUAGLI 2018-PEF 2020 -COMUNE	
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-8271
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	-8271
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	2

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	2709
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	2709
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	2

Per il recupero delle annualità differenza tariffaria 2019-2020 si è deciso di recuperare la differenza in 1 anno, come da Tabella sotto riportata:

RECUPERO ANNUALITA' DIFFERENZA TARIFFARIA 2019-2020	
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-14.966
Numero di anni per il recupero della differenza	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	-14966
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	15.347
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	15.347

4.8 Verifica del rispetto del limite della parte variabile

Secondo quanto prescritto dall'art. 3 del MTR, il valore della parte variabile deve risultare nei limiti previsti.

ΣTF_a (costi fissi)	€ 68.497
ΣTV_a (costi variabili)	€ 70.204
$\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (Totale)	€ 138.701

Verifica della condizione di cui all'art. 3 dell'MTR dopo la riclassificazione costi fissi e variabili:

$$0,8 \leq \frac{\Sigma TV_a}{\Sigma TV_a - 1} \leq 1,2$$

ΣTV_a	€ 70.204
$\Sigma TV_a - 1$	€ 74.832
$\frac{\Sigma TV_a}{\Sigma TV_a - 1}$	0,94
Verifica	Nella norma